



UNIONE DEI COMUNI MARGHINE

(Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus e Sindia)
Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)
Tel 0785/222200 – C.F. 93033380911

www.unionemarghine.it

E-Mail plus@unionemarghine.it PEC protocollo@pec.unionemarghine.it

AVVISO

per la presentazione delle domande di accesso al programma attuativo regionale “DOPO DI NOI”

Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare annualità 2016/2020

IL RESPONSABILE DEL PLUS MARGHINE

Vista:

- La Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave (non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità) prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.
- Le DGR n. 52/12 del 22.11.2017, DGR n. 38/18 del 24.07.2018, DGR n. 64/13 del 28.12.2018 e DGR n. 20/13 del 01.06.2021 con le quali la Regione Sardegna ha approvato il programma attuativo regionale e le linee di indirizzo, ha definito gli strumenti per la valutazione multidimensionale e per la progettazione degli interventi rivolti ai beneficiari e ha istituito la vetrina catalogo dei soggetti fornitori: <https://sus.regione.sardegna.it/sus/vis/vetrina/inevidenza>;

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente Avviso la procedura per l’individuazione dei beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito del programma regionale “DOPO DI NOI”, destinato a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Art. 2 - Finalità

L’obiettivo principale del programma attuativo regionale “DOPO DI NOI”, Legge n. 112/2016, è la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente e abitative autonome per persone con disabilità grave. Le azioni previste saranno portate avanti attraverso un sistema diffuso e articolato di servizi e interventi volti a favorire:

- l’accrescimento della consapevolezza e l’accompagnamento verso l’autonomia;
- la promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia e l’autodeterminazione;
- la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
- la realizzazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing sociale.

Art. 3 - Beneficiari

Sono beneficiari le persone di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, residenti nei 10 comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Marghine (Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia) con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, riconosciute ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, prive del sostegno familiare e la cui disabilità non sia conseguente al naturale invecchiamento o a patologie connesse alla senilità.

E' garantita una priorità di accesso alle persone:

1. con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 (G.U. n.45 del 23/02/2017).

Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

Qualora le risorse per soddisfare i progetti personalizzati non fossero sufficienti a garantire la piena attivazione degli stessi, verranno applicate le priorità in ragione della capacità reddituale tenendo conto dell'ISEE socio sanitario del nucleo ristretto con valore più basso ai sensi dell'art.1 del DPCM 159/2013.

Art. 4 - Interventi e servizi

Il beneficiario dell'intervento avrà diritto a usufruire di un progetto personalizzato che potrà prevedere uno o più degli interventi descritti di seguito:

Interventi	Tipologia di intervento
A. percorsi programmati di accompagnamento o per l'uscita dal nucleo familiare d'origine, anche mediante soggiorni temporanei, al di fuori del contesto familiare o per la deistituzionalizzazione;	<ul style="list-style-type: none">• Percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari condotti da operatori qualificati per sostenerli nella fase di accompagnamento per l'uscita del proprio figlio dal nucleo familiare;• Interventi di distacco temporaneo con previsione di cicli di weekend fuori casa, finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;• Percorsi di attività diurne abilitative (propedeutici alle fasi residenziali e di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo casa, anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana), percorsi di conoscenza degli ambienti, palestre di vita, esperimenti di 2-3 giorni e di esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone;• Percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati;

	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratori per l'indipendenza: servizi di sollievo con orientamento alle autonomie, per periodi limitati come week end e soggiorni estivi, per sviluppare capacità di autodeterminazione in ambiente domestico e relazionale; • Training e sviluppo delle autonomie: sostegno e accompagnamento alle famiglie nel percorso di crescita e acquisizione delle autonomie personali e lavorative dei ragazzi, anche attraverso attività di housing sociale per creare le condizioni di transizione naturale dal “durante al dopo di noi”.
<p>B. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative (gruppi appartamento/co-housing);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soluzioni abitative (appartamenti protetti) vicini al contesto relazionale e affettivo per avvicinare la persona con disabilità a una dimensione nuova e parallela a quella della famiglia; • Soluzioni abitative per la preparazione al “dopo di noi”; • Messa a sistema di progetti di autonomia già consolidati sul territorio a supporto di esperienze di coabitazione già in atto per disabili adulti privi di rete familiare; • Promozione di vita indipendente per gruppi di persone secondo modelli domestico-familiari diversi da quelli che regolano le strutture residenziali; • Supporto a soluzioni abitative in contesti rurali o località periferiche connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.
<p>D. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di adeguamento e locazione di abitazioni, incluse le abitazioni di origine o gruppi appartamento o soluzioni di coabitazione già in atto che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Non sono ricomprese le spese per la realizzazione o l'acquisto di nuove costruzioni. I gruppi appartamento e le soluzioni di co-housing sociale non possono avere una capienza superiore a 5 posti letto. • Spese di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il conseguente adeguamento degli spazi interni; • Spese per impianti e tecnologie per la domotica sociale. • Spese per arredi e attrezzature per la vita quotidiana

Art. 5 - Risorse Disponibili

All'ambito Territoriale del PLUS MARGHINE, con riferimento alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato assegnato un finanziamento complessivo di € 115.322,59.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, redatte secondo il Modello allegato al presente Avviso, dovranno pervenire presso l'Ufficio protocollo del Comune di Residenza entro e non oltre il giorno **25 settembre 2023 ore: 13:00** tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano negli orari di apertura al pubblico del rispettivo Comune di residenza;
- raccomandata A.R.; si ricorda che fa fede la data di consegna all'ufficio protocollo del Comune;
- tramite PEC inviata esclusivamente da chi possiede un indirizzo PEC.

Sulla busta o nell'oggetto della PEC, dovrà essere indicato: **Domanda di ammissione al progetto personalizzato L. 112/2016 - DOPO DI NOI**. La domanda, inoltre, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Copia carta d'identità e codice fiscale in corso di validità del destinatario del programma e del dichiarante (Rappresentante legale / tutore / amministratore di sostegno) se diverso dal destinatario;
- Allegato B – Scheda valutazione autonomie (predisposto dai servizi sociosanitari che hanno in carico la persona). Qualora il beneficiario non sia in carico ad alcun servizio/struttura, potrà non allegare il documento come previsto nella “Domanda di Ammissione al Progetto Personalizzato L.112/2016” e la stessa verrà compilata dall'operatore sociale comunale e dall'assistente sociale di potenziamento del PUA dell'Unione dei Comuni;
- Isee sociosanitario in corso di validità.

Art. 7 - Modalità di approvazione delle domande

Il Comune di Residenza in collaborazione con l'assistente sociale di potenziamento del PUA dell'Unione dei Comuni procederà a trasmettere le istanze all'ambito del PLUS, per la verifica delle dichiarazioni dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni di accesso, sulla piattaforma SISAR.

L'ambito PLUS a seguito di approvazione dell'elenco delle richieste pervenute e ammesse, procede all'invio dello stesso alla ASL per la convocazione della UVT e per l'attivazione della Valutazione Multiprofessionale.

Art. 8 - Valutazione Multiprofessionale

Le persone con disabilità grave accedono agli interventi individuati nell'art. 4, previa valutazione multidimensionale effettuata dall'Unità di Valutazione Territoriale del Distretto Sociosanitario di Macomer secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. La valutazione multidimensionale comprende la classificazione della condizione di salute: funzionamento e disabilità (funzioni corporee, struttura corporea, attività e partecipazione); fattori contestuali (fattori ambientali e personali) e analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita e in particolare nelle seguenti aree:

- Cura della persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- Mobilità;
- Comunicazione e altre attività cognitive;
- Attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

La valutazione multidimensionale è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato che deve essere predisposto dall'équipe multiprofessionale dell'UVT congiuntamente all'assistente sociale del comune o del Plus e dal diretto interessato quando possibile o da chi ne tutela gli interessi.

L'UVT approva la progettazione generale e invia la documentazione (Verbale UVT di ammissibilità e urgenza e Scheda progetto generale personalizzato – allegato verbale UVT) all'ente gestore dell'ambito Plus che definisce il budget per il singolo progetto personalizzato e ne dà comunicazione alla persona. La persona destinataria dell'intervento individua il soggetto erogatore, tra i soggetti qualificati selezionati dall'ambito PLUS, e con esso definisce il progetto personalizzato operativo.

Art. 9 - Progetto Personalizzato Operativo

La redazione del progetto personalizzato operativo è previsto dall'art. 14 della legge n. 328/00, redatto dai soggetti qualificati accreditati dal Catalogo Regionale SUS, utilizzando il modello previsto dalla Ras approvato con Deliberazione n.38/18 del 24.07.2018, è posto come condizione imprescindibile per attivare il percorso di sostegno della Legge n. 112/2016. Il progetto personalizzato è il documento che, partendo da una valutazione dei bisogni, aspettative e desideri della persona con disabilità individua i vari supporti e sostegni,

formali (istituzionali) ed informali, che possono permettere alla persona di partecipare alla vita sociale e vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri. Il progetto personalizzato deve mettere al centro la persona e definire risposte condivise, appropriate ai suoi bisogni e alle sue aspettative, rimodulando gli obiettivi al modificarsi delle necessità, deve prevedere strumenti flessibili e modulari affinché si possano valutare i bisogni in maniera da adattare le risposte agli elementi qualificanti della vita: formazione e istruzione, lavoro, costruzione dell'autonomia e soluzioni per l'abitare.

Il progetto personalizzato deve essere sviluppato assicurando la più ampia partecipazione della persona con disabilità grave con un approccio multidimensionale ovvero, al di là dei bisogni sanitari e sociali a cui i servizi sono tenuti a dare risposte, deve considerare le attitudini, i desideri e le legittime aspettative della persona, assicurare il miglioramento del grado di autonomia e/o della qualità della vita della persona e fornire garanzie rispetto alle seguenti dimensioni:

- Benessere fisico;
- Benessere materiale;
- Benessere emozionale;
- Autodeterminazione;
- Sviluppo personale;
- Relazioni interpersonali;
- Inclusione sociale;
- Diritti ed empowerment.

Se la persona con disabilità grave non si trova nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, dovrà essere sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, e devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. Tale figura è individuata mediante decisione condivisa all'interno della rete di tutti gli attori coinvolti nel progetto e deve trattarsi necessariamente di un professionista.

Il progetto personalizzato individua gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, le figure professionali ad essi preposti, il responsabile del caso preposto al loro coordinamento, le modalità e i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra i diversi attori. Assicura inoltre il monitoraggio degli interventi in termini finanziari e di acquisizione dei dati relativi all'impatto che i supporti e i servizi resi hanno prodotto sulla qualità della vita della persona. Il progetto personale che si configura come un contratto deve essere redatto in forma scritta e deve essere sottoscritto da tutti gli attori.

Il progetto personalizzato inoltre deve contenere il budget di progetto che costituisce la modalità attraverso cui impegnano le risorse e si definiscono gli obiettivi.

Art. 10 - Budget di Progetto

Il budget di progetto integra tutte le risorse a vario titolo disponibili per la realizzazione del progetto (del soggetto, della famiglia, della ASSSL, del Comune e di altri soggetti istituzionali e sociali, nonché quelle relative all'intervento "Dopo di noi"). L'unità di valutazione territoriale valuta i bisogni assistenziali con riferimento al budget di progetto, definisce l'intensità degli interventi e promuove quanto è necessario per la loro migliore realizzazione.

Nella definizione del budget di progetto, pertanto, si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- La valutazione multiprofessionale basata sull'approccio bio-psico-sociale;
- La progettazione personale che comprende il pieno coinvolgimento della persona con disabilità o di chi la rappresenta, il diritto di scelta fra opzioni diverse, la previsione di revisioni o di verifiche nel tempo, l'individuazione delle risorse necessarie, l'individuazione chiara e comprensibile degli obiettivi di progetto, l'individuazione ex ante degli eventuali criteri di rendicontazione o di controllo formale, la definizione delle responsabilità degli attori (persona, famiglia, servizi coinvolti), l'individuazione del case manager;
- Le fonti di finanziamento;
- La valutazione di esito.

Il budget per ciascun progetto personalizzato, a valere sulle risorse del Fondo per il “Dopo di noi”, non potrà essere superiore a € 10.000,00 pro-capite per la 1° annualità e a € 8.000,00 per la seconda annualità, così come indicato nella Deliberazione n. 20/13 del 1.06.2021 “Programma attuativo regionale ‘Dopo di noi’. Integrazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 52/12 del 22.11.2017, n. 38/1 del 22.11.2017, n. 8 del 24.7.2018, n. 64/13 del 28.12.2018 e n. 19/10 del 10.4.2020”.

La definizione del budget di progetto tiene conto inoltre del numero delle domande presentate e delle risorse disponibili.

Art. 11 - Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Marghine e nella home page del sito internet istituzionale e trasmesso a tutti i Comuni dell’Ambito Plus, al Centro di Salute Mentale di Macomer e a tutti i servizi sanitari e sociali interessati perché venga pubblicato nei rispettivi Albi e siti istituzionali.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Morittu.

Art. 13 - Verifiche

I requisiti indicati dai richiedenti sono dichiarati sotto la propria responsabilità, nella forma delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il Comune di residenza verifica il possesso dei requisiti, con controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 14 - Informazioni

Gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza nei giorni previsti di apertura al pubblico e presso l’Ufficio di Piano Plus Marghine secondo i seguenti orari:

Lunedì-martedì-giovedì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 o previo appuntamento contattando l’assistente sociale di potenziamento Pua ai seguenti recapiti telefonici: 0785/222205 - 329/8488817

Allegati:

Allegato 1 domanda di partecipazione

Allegato B – Scheda valutazione autonomie (predisposto dai servizi sociosanitari che hanno in carico la persona). Qualora il beneficiario non sia in carico ad alcun servizio/struttura, potrà non allegare il documento come previsto nella “Domanda di Ammissione al Progetto Personalizzato L.112/2016”.

La Responsabile del Plus Marghine
Dott.ssa Anna Morittu